



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 5 DEL 04-01-2024

- AREA III -

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA SOSTA TEMPORANEA PER SOLI AUTORIZZATI IN LARGO OBERDAN, ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO E TITOLARI DELL'ABBONAMENTO RESIDENTI, A DECORRERE DAL GIORNO 8 GENNAIO 2024.

Premesso:

- CHE a far data dal giorno 08/01/2024 sarà attivo l'Asilo nido presso Via Scalinata della Stazione, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza delle persone e per il transito dei veicoli nel Centro Storico, si ritiene necessario concedere la possibilità dello stazionamento temporaneo dei veicoli degli accompagnatori dei minori negli orari di entrata ed uscita degli stessi;
- CHE tale necessaria disciplina viabilistica è stata confermata dal sopralluogo del personale di P.L. ivi operante in data 29/12/2023;
- VISTI gli artt. 5 co 3, 7 e 37 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992;
- VISTO il Reg.to di esecuzione, approvato con D.P.R. n° 495 del 6/12/1992;
- VISTO l'art.107 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;
- VISTO lo statuto comunale;

DISPONE

per i motivi in premessa enunciati, **l'Istituzione della sosta temporanea in Largo Oberdan dal giorno 8 gennaio 2024 per i soli autorizzati accompagnatori dei bambini all'Asilo Nido, per un limite massimo di 15 minuti, nelle fascia oraria dalle ore 7.15 alle ore 18.00 , dal lunedì al venerdì. E' inoltre consentita la sosta ai soli possessori di abbonamento residenti nei giorni di sabato, domenica e festivi, e nei giorni infrasettimanali esclusivamente in orari diversi da quelli sopra indicati, riservati all' Asilo Nido.**

La sosta sarà consentita per i soli mezzi che espongono il tagliando di autorizzazione rilasciato dalla Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.a. insieme all'orario di inizio sosta.

ORDINANZA -- AREA III -- N. 5 DEL 04-01-2024 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

ORDINANZE - Atto originale - - Area III - - num. gen. 5 del 04-01-2024 - firmato digitalmente da GIULIO BUSSINELLO - ente certificatore TI Trust Technologies QTSP CA -

Chiunque in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dell'anno parcheggi il proprio mezzo in Largo Oberdan senza tagliando e/o fuori dagli orari consentiti sarà passibile di sanzione.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71. A norma dell'art. 5-6 e 7 della stessa legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante del P.L. Dott. Giulio Bussinello.

Il Comando di Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati in concorso dell'esecuzione della presente ordinanza.

Marino li _____
Monica Paciotti

l'estensore Isp. Sup. S.

Comando P.L. Marino
conoscenza

-SEDE-

per

Commissariato P.S. Marino

Fax 06/938090231

per conoscenza

Comando Stazione CC. Marino
per conoscenza

Fax

06

93667643

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 04-01-2024

IL DIRIGENTE

- AREA III -

DR. ROBERTO GASBARRONI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*